

2. Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento.

3. Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'autorità competente rilascia:

- a) un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro;
- b) un registro degli animali presenti nel circo in conformità all'articolo 5;
- c) un registro delle località in conformità all'articolo 6;
- d) passaporti per gli animali in conformità all'articolo 7.

4. L'autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.

Articolo 5

Registro degli animali

Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell'allegato I e reca il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio.

Articolo 6

Registro delle località

Il registro delle località, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell'allegato II e reca il numero di registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all'articolo 9.

Articolo 7

Passaporti per gli animali

1. A norma dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto conforme al modello di cui all'allegato III.

2. A norma dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all'allegato IV.

3. I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003.

4. Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE.

Articolo 8

Obblighi dell'operatore circense

1. Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l'operatore circense provvede affinché:

- a) i registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati;
- b) tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati;
- c) almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell'intenzione di quest'ultimo di spostarsi in un altro Stato membro.

2. L'operatore circense provvede affinché ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente regolamento.

3. L'operatore circense provvede affinché tutte le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque anni.

Articolo 9

Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri

1. Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a:

- a) verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel circo è ricettivo;
- b) nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute;
- c) verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo;
- d) verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati.